

GUIDA AL MANDATO

(aggiornata a maggio 2016)

A cura dell'Avv. Danilo Desiderio

L'art. 19 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. (UE) N. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013) contiene una specifica disciplina dedicata al potere di rappresentanza in dogana. Il Paragrafo 1 di tale articolo stabilisce, come già faceva il precedente Codice (Reg. 2913/1992), che nei rapporti con le autorità doganali, il rappresentante doganale deve dichiarare di agire per conto della persona rappresentata e precisare di volta in volta se la modalità con cui sta agendo è quella della rappresentanza diretta o della rappresentanza indiretta. Se omette di farlo, oppure qualora dichiara di agire in veste di rappresentante doganale senza disporre di alcun potere autorizzatorio, sarà considerato agire in nome proprio e per proprio conto, ed in quanto tale, potrà essere ritenuto dalla dogana responsabile del pagamento dell'obbligazione doganale (in sostanza, dei dazi di importazione).

La norma in questione va letta in coordinamento con le disposizioni nazionali in materia di rappresentanza contenute nel codice civile, che com'è noto, dopo aver qualificato il mandato (art. 1703 c.c.) come "**contratto**" (accordo mediante il quale una parte, detta "mandatario", si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra parte, detta "mandante"), distinguono due forme di mandato:

1) con rappresentanza

2) senza rappresentanza.

Nel mandato con rappresentanza il mandante, mediante una speciale formula inserita al suo interno detta "procura", conferisce al mandatario il potere di spendita del proprio nome. Ciò che conferisce al mandatario il diritto alla spendita del nome del mandante è dunque **la procura, la quale può essere anche conferita disgiuntamente dal contratto di mandato** (es. tramite una lettera di incarico). La procura, a differenza del mandato, è un atto unilaterale, recettizio ed astratto, essenzialmente revocabile in quanto assolutamente autonomo rispetto al negozio sottostante per il quale è conferita (Cass., 11 febbraio 1998, n. 1388, Cass. 4 dicembre 1996, n. 10819).

La procura è dunque la formula, normalmente inserita all'interno di un contratto di mandato, con il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di farsi rappresentare, autorizzandolo alla spendita del proprio nome. Il mandato con rappresentanza di conseguenza dà diritto al mandatario di agire di fronte ai terzi come se fosse lo stesso mandante: gli effetti degli atti giuridici compiuti dal mandatario ricadranno infatti direttamente nella sfera giuridica del mandante, che diverrà titolare dei diritti e degli obblighi relativi. **Il mandato con rappresentanza equivale pertanto alla rappresentanza diretta di cui all'art. 18, par. 1. CDU.**

Il mandato tuttavia, può anche non contenere alcuna procura specifica, ossia delega di poteri di spendita del nome del mandatario. In tal caso il mandato è detto "senza

rappresentanza”. Il soggetto in possesso di tale tipo di mandato potrà pur sempre agire di fronte ai terzi in rappresentanza del mandante, ma spendendo il proprio nome, con la conseguenza che gli effetti degli atti giuridici prodotti ricadranno prima su di lui, che, poi dovrà successivamente trasferirli al mandante, in virtù dell'accordo con questi stipulato nel contratto di mandato. **Il mandato senza rappresentanza equivale pertanto alla rappresentanza indiretta di cui all'art. 18, par. 1. CDU.**

Alla luce di ciò, il potere autorizzatorio, ossia l'atto di cui all'art. 19 CDU che conferisce al rappresentante doganale i poteri di rappresentanza, potrà assumere due forme:

- 1) Un mandato con annessa procura oppure una procura conferita con lettera di incarico (per la rappresentanza diretta)
- 2) un mandato senza annessa procura (per la rappresentanza indiretta).

Va aggiunto che la soprarichiamata normativa di cui al codice civile non richiede alcuna forma scritta per la conclusione del contratto di mandato, ma viceversa la richiede per la procura (art. 1392 codice civile), la quale, come accennato, è necessaria soltanto nell'ipotesi di compimento di un'attività dichiarativa in dogana con la forma della **rappresentanza diretta**.

Di conseguenza l'obbligo di dotarsi di una procura è necessario solo nel caso il cui il rappresentante doganale intenda agire con la modalità della rappresentanza diretta. Nel caso intenda agire con la rappresentanza indiretta non è necessaria alcuna procura, e lo stesso contratto di mandato potrebbe essere concluso in una forma diversa da quella scritta (es. in forma verbale). Occorre tuttavia fare una considerazione a tale proposito: qualora il mandato sia stato concluso in forma verbale, il mandatario non avrà a disposizione alcun mezzo di prova dei poteri di rappresentanza, qualora l'autorità doganale gli chieda di fornirne la prova.

Ai sensi dell'art. 19, par. 2 CDU infatti, le autorità doganali possono imporre alle persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali di fornire le prove della delega loro conferita dalla persona rappresentata. Il paragrafo 3 dell'art. 19 CDU aggiunge tuttavia che qualora una persona agisca in qualità di rappresentante doganale su base regolare (ossia in maniera continuativa, e non occasionale), le autorità doganali non possono imporgli di presentare ogni volta le prove del potere di rappresentanza, a condizione che tale persona sia in grado di presentare tale prova su loro richiesta. Ragion per cui **si raccomanda di concludere sempre per iscritto il contratto di mandato, anche quando il rappresentante intenda agire con la modalità della rappresentanza indiretta**. Ciò infatti consente al

rappresentante di precostituirsì un mezzo di prova dei propri poteri rappresentativi che potrà in ogni momento essere esibito all'autorità doganale in caso di richiesta.

La forma scritta del mandato costituisce infatti un accorgimento volto a tutelare principalmente il doganalista, in quanto assume un'importante valenza sul piano probatorio ove dovesse insorgere una controversia con le dogane o con il proprietario della merce in ordine ai limiti oppure all'esistenza stessa del mandato.

Per quanto riguarda i doganalisti, il Codice deontologico contiene all'articolo 13 una disposizione che obbliga tali professionisti acquisire all'atto dell'accettazione dell'incarico professionale un mandato **concluso in forma scritta**. La norma in oggetto prescinde dal tipo di rappresentanza con cui il doganalista intende agire, per cui l'obbligo della forma scritta del mandato vale sia in caso di rappresentanza diretta che indiretta. **La violazione dell'obbligo in questione è passibile di sanzione disciplinare applicata dal competente Consiglio Territoriale di disciplina.**

Contenuto del mandato

Nella redazione del contratto di mandato (con o senza procura annessa) è necessario che vengano adottati alcuni accorgimenti, i quali devono in sostanza permettere la chiara identificazione del rappresentato, del rappresentante e dell'oggetto in cui si articola l'esercizio del mandato medesimo.

Nel caso di rappresentanza diretta, a prescindere quindi dal modo in cui la procura viene acquisita (es. contratto **di mandato con annessa procura** o semplice lettera di incarico firmata dal mandante ed accettata dal mandatario), da essa dovranno risultare quindi le seguenti informazioni minime:

- generalità del committente (impresa che conferisce i poteri di rappresentanza);
- elenco della documentazione fornita dal committente
- tipo di operazione/i doganale/i oggetto dell'incarico;
- descrizione, da effettuarsi in maniera chiara ed inequivocabile, della merce oggetto dell'operazione/i di cui al punto precedente.

All'interno del mandato vanno pertanto indicati con chiarezza gli elementi necessari all'individuazione del committente, nonché i documenti da quest'ultimo forniti ai fini dell'espletamento dell'incarico, avendo cura di specificare sia il tipo, che la durata dell'attività che il doganalista-mandatario andrà a svolgere, inclusa l'indicazione degli eventuali limiti ai suoi poteri. Si raccomanda di riportare nel mandato o nella

lettera di incarico una dichiarazione (da far sottoscrivere al committente), del seguente tenore:

“si dichiara che l’importo esposto nella fattura corrisponde al valore di transazione, cioè al prezzo effettivamente pagato o da pagare.”

In questo modo infatti, il doganalista si costituisce un’importante forma di tutela nei confronti dei fenomeni di sottofatturazione all’importazione, in quanto attraverso la suddetta dichiarazione egli è in grado di dimostrare la sua buona fede all’atto dell’accettazione del mandato riguardo la corretta indicazione del valore doganale delle merci. Ovviamente, ciò non lo esonera del tutto da ogni responsabilità, in quanto egli è pur sempre tenuto, nell’ambito della sua “diligenza del professionista”¹, ad eseguire in ogni caso un attento vaglio della documentazione fornitagli dall’operatore prima di compiere l’operazione doganale. Trattandosi di un professionista esperto nelle formalità doganali infatti, si presume che egli sia in grado di avvedersi di falsità od irregolarità evidenti nella documentazione fornitagli dal cliente, a meno che non risulti altra documentazione che lo discolpi (es. richieste al committente per iscritto nelle quali si invita il cliente a fornire ulteriori informazioni in ordine al valore esposto in fattura ed alla documentazione fornita).

L’art. 13 del Codice Deontologico degli spedizionieri doganali introduce inoltre l’obbligo per il doganalista di comunicare al committente ogni variazione nelle modalità di svolgimento del suo incarico, in grado di incidere sulle condizioni di esecuzione del contratto di mandato originariamente concluso. Tale disposizione va letta in coordinamento con il successivo art. 14, dedicato alle modalità operative di esecuzione del mandato, il quale stabilisce (ispirandosi a noti precedenti giurisprudenziali)² che il doganalista deve eseguire il proprio incarico, oltre che nel rispetto delle norme deontologiche fissate dal Codice, conformemente alle condizioni stabilite nello stesso, **informando il mandante dei fatti sopravvenuti e delle prassi operative od interpretazioni degli Uffici doganali che potrebbero indurlo a modificare le modalità concordate di svolgimento della sua attività.**

Infine, a carico del doganalista viene posto l’obbligo di assumere incarichi solo a fronte di competenze realmente possedute, nonché alle effettive possibilità

¹ Vedasi Cassazione civile, sez. III, 25 settembre 2012, n. 16254, secondo cui nell’adempimento dell’obbligazione professionale va osservata la diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, quale modello di condotta che si estrinseca (sia esso professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell’attività esercitata.

² Vedasi in specie Cass., sent. N. 3650/04.

d'intervento e mezzi di cui dispone, rifiutando quelli che non può espletare con sufficienti cura e diligenza.

Il submandato

Accade spesso che il doganalista venga incaricato dello svolgimento di alcune operazioni doganali non direttamente dall'impresa, ma da una casa di spedizione che funge da tramite con quest'ultima e che si rivolge ad un doganalista terzo in quanto non è in grado di provvedervi direttamente. Nella prassi accade che le case di spedizioni concludano un contratto di submandato con il doganalista, conferendogli l'incarico a curare le operazioni in oggetto. Il submandato consiste nel contratto con cui un soggetto che già riveste la qualità di mandatario conferisce ad un terzo (che assume la veste di submandatario), il compito di realizzare in tutto o in parte l'atto o l'attività giuridica che egli avrebbe dovuto compiere per conto del mandante.

La possibilità di ricorrere alla figura in questione, appartenente alla più ampia categoria del subcontratto, rientra nell'ambito dell'autonomia negoziale dei contraenti, per tali intendendosi mandante e mandatario (vale a dire le parti del contratto-base).

Poiché tuttavia il mandato è un contratto fiduciario (nel quale cioè conta *l'intuitus personae*, vale a dire le qualità personali del contraente), ordinariamente, il mandatario (nel caso di specie, la casa di spedizione), non ha la possibilità di sostituire a sé altre persone nel compimento dell'affare per conto del mandante, a meno che non disponga di una specifica autorizzazione, ovvero che ciò sia strettamente necessario per la natura stessa dell'incarico.

L'art. 1717 cod. civ., al comma 2 ammette infatti la possibilità che il mandante autorizzi preventivamente la sostituzione (dunque il perfezionamento del submandato) nello stesso contratto di mandato, sia pure senza indicare il submandatario, o "sostituto" (mandato con subdelega in bianco). In questa ipotesi il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta, ovvero in relazione alle istruzioni che ha impartito al sostituto.

Nel caso in cui il submandato sia attribuito al doganalista da parte di una casa di spedizione, possono pertanto porsi problemi qualora il mandante neghi di avere autorizzato il mandatario ad avvalersi di un submandatario ai fini dell'esecuzione dell'operazione in dogana, e l'attività espletata non sia risultata utile allo stesso: in tal caso, infatti, il mandante potrà disconoscere l'attività del submandatario, i cui effetti si produrranno pertanto, nella sfera giuridica del mandatario. Un'eccezione è

costituita dal caso in cui vi siano le condizioni per una “**sostituzione necessaria**” (del mandatario), situazione – peraltro di difficile ricorrenza nella pratica - che si verifica quando la casa di spedizione deve compiere operazioni accessorie del contratto di spedizione (es. le operazioni doganali, che per giurisprudenza costante sono qualificate come attività accessorie del contratto di spedizione)³ e questa non disponga di propri doganalisti, per cui è di fatto obbligata ad avvalersi di soggetti esterni al fine del compimento delle stesse⁴.

Alla luce di quanto osservato sopra, si evidenzia pertanto ancora una volta l’opportunità, per il doganalista, di munirsi sempre di atto autorizzatorio in forma scritta. Nel caso egli agisca su nomina di una casa di spedizione (come sub-mandatario di quest’ultima), possono verificarsi 2 casistiche:

- 1) il doganalista submandatario deve agire in rappresentanza indiretta. In tal caso non è necessario che egli disponga di alcuna procura diretta rilasciata dall’azienda importatrice od esportatrice, per cui sarà sufficiente farsi rilasciare dalla casa di spedizione un semplice contratto di mandato (scritto) che lo incarica dello svolgimento dell’attività rappresentativa in oggetto, purchè dallo stesso si evincano tutte le generalità dell’impresa per la quale l’attività rappresentativa va svolta.
- 2) Il doganalista submandatario deve agire in rappresentanza diretta. In tal caso si possono verificare due possibilità:
 - a. il contratto di mandato concluso tra casa di spedizione ed impresa committente prevede la possibilità per la casa di spedizione di nominare un sostituto per lo svolgimento delle operazioni in questione, il cui nome può essere specificato o meno (subdelega in bianco). Il doganalista dovrà pertanto

³ Vedasi quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con le sentenze 22.5.1997, n. 4567 e 6.4.1982, n. 2133, secondo cui le operazioni doganali non rientrano tra le operazioni “proprie” dello spedizioniere, ma tra quelle “accessorie”, che in un’interpretazione evolutiva si debbono ritenere comprensive anche delle operazioni semplicemente utili al trasporto. Vedasi inoltre Cass., Sez. III, SENT. N.9697 del 18/06/2003 secondo cui: “Salvo che non sia iscritto nello speciale albo degli spedizionieri doganali, lo spedizioniere, che per adempiere l’incarico commessogli debba compiere operazioni doganali, si trova nella necessità di servirsi di uno spedizioniere doganale e versa, pertanto, nell’ipotesi di sostituzione necessaria per la natura dell’incarico, prevista dall’art. 1717 cod. civ.”.

⁴ L’art. 1717 c.c. fa discendere dalla sostituzione non autorizzata e non necessaria che il mandatario faccia di altri a sé stesso, nell’esecuzione del mandato, la responsabilità dello stesso mandatario per l’operato della persona sostituita. Nel caso invece di sostituzione necessaria (od autorizzata dal mandante), il contratto di sub-mandato prende il posto di quello di mandato ed il mandatario viene conseguentemente liberato dei suoi obblighi nei confronti del mandante, realizzandosi così un’ipotesi di acollo liberatorio (Carnevali).

farsi rilasciare copia di tale contratto, così da poterlo esibire alle dogane in caso di richiesta.

- b. in mancanza della condizione di cui al punto precedente, è necessario che il doganalista si munisca di una procura diretta **rilasciata dall'azienda importatrice od esportatrice**. Un eventuale incarico generico rilasciatogli dalla casa di spedizione non avrebbe alcun effetto e l'ufficio doganale potrebbe considerarlo, al momento in cui si qualifica in dogana come rappresentante diretto, come rappresentante **indiretto**. Ciò in quanto il mandatario (casa di spedizione), non può a sua volta sub-delegare il potere di spendita del nome del mandante. L'unico soggetto che può autorizzare il submandatario a far ciò è l'impresa committente stessa. Se la sub-delega è autorizzata dall'impresa nel contratto di mandato concluso tra doganalista ed impresa, *nulla quaestio*. Se la subdelega manca, occorrerà procurarsela. In quest'ultima ipotesi pertanto, il doganalista dovrà contattare la casa di spedizione, invitandola a richiedere al committente di sottoscrivere una lettera di incarico con cui il doganalista sub-mandatario viene espressamente autorizzato ad agire in rappresentanza diretta. La lettera di incarico dovrà ovviamente essere fornita al doganalista in modo che questi possa esibirla all'ufficio doganale in caso di richiesta.

Si riportano in allegato alcuni modelli, a **titolo esemplificativo**, di lettera di incarico con procura e di contratto di mandato con annessa procura.

All. 1 – Facsimile di lettera di conferimento di procura (per rappresentanza diretta)

Con la presente Vi conferiamo procura ad effettuare per nostro conto ed in nostro nome, con la modalità della “rappresentanza diretta” le operazioni doganali come da schema sotto riportato, relativamente alle nostre spedizioni di merci.

Descrizione delle operazioni:

- (es. conclusione in nostro nome e per nostro conto di tutte le operazioni doganali e delle relative prestazioni accessorie relative alle merci di cui alla scheda tecnica annessa, incluse tutte le attività necessarie ai fini dell’esecuzione del mandato, ivi compresa la redazione di dichiarazioni e l’espletamento delle formalità necessarie per l’eventuale introduzione di merci in deposito IVA, ove richiesto ed opportuno, conferendo allo scopo ogni potere necessario al compimento della suddetta operazione).

Prendiamo atto che le operazioni doganali saranno curate dal/dai doganalisti sig/sig.ri., avvalendosi ove necessario di personale ausiliario, anche esterno, di Vostra fiducia, previa comunicazione dei loro nominativi e generalità.

A tal fine Vi trasmettiamo:

- 1)(es. polizza di carico, fattura)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

Dichiariamo che il prezzo indicato in fattura corrisponde a quello di transazione ai sensi dell’art. 70 e seguenti del Regolamento UE n. 952/2013.

Cordiali saluti.

Per l’Azienda
(Il Mandante)

Per accettazione
(Il Mandatario)

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

All. 2 – facsimile di MANDATO GENERALE con subdelega in bianco a doganalista

MANDATO GENERALE

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra l’Azienda con sede in, CF / PIVA in persona del legale rappresentante, d’ora in avanti denominata “Mandante”, conferisce al sig., / alla ditta con sede in, CF / PIVA, N. patente o N. iscrizione albo , codice EORI, d’ora in avanti denominato “Mandatario” il seguente mandato professionale:

Art. 1 (Oggetto dell’incarico)

1. Il presente mandato è disciplinato dagli artt. 1703 e seguenti del Codice Civile. Esso regola tutti i rapporti intercorsi tra le parti aventi ad oggetto la conclusione in nome e per conto del Mandante di tutte le operazioni doganali e le relative prestazioni accessorie relative al periodo da a, in rappresentanza **diretta / indiretta (esprimere la scelta)** ai fini e per gli effetti di cui all’Art. 19 del Regolamento (CEE) n. N. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013.
2. Le prestazioni accessorie di cui al comma precedente ricomprendono tutte le attività necessarie ai fini della esecuzione del mandato, ivi compresa la redazione di dichiarazioni, la sottoscrizione di documenti e verbali e l’espletamento delle formalità necessarie per l’introduzione di merci in deposito IVA, ove richiesto od opportuno, conferendo allo scopo ogni potere necessario al compimento delle suddette operazioni.
3. Restano escluse dalle prestazioni accessorie le verifiche doganali per le quali viene richiesto incarico specifico ed il potere difensivo per l’impugnazione di atti di accertamento fiscale o la facoltà di proporre autonomamente revisioni dell’accertamento.

Art. 2 (Informazioni e documenti)

1. Il Mandante si impegna a fornire al Mandatario tutte le informazioni ed i documenti necessari all’adempimento del mandato e lo autorizza a rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime ed altre autorità pubbliche ai fini dell’espletamento del mandato.
2. Il Mandatario è inoltre autorizzato ad effettuare pagamenti e riceverne in nome e per conto del Mandante, rilasciandone quietanza.

3. Il Mandante dichiara che la fattura che accompagna le merci oggetto di dichiarazione è stata correttamente compilata in tutte le sue parti e che l'importo in essa esposto corrisponde al prezzo effettivamente pagato o da pagare per dette merci.

Art. 3 (Corrispettivo)

1. Il compenso per l'attività sopra descritta viene determinato in €... oltre IVA, anticipazioni e spese eventuali occorrente.

Art. 4. (Durata)

1. Il presente contratto avrà durata di Le parti avranno la possibilità di recedere in ogni momento dallo stesso tramite comunicazione inviata tramite fax, con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Art. 5. Sostituzioni

1. Il Mandante dà pieni poteri e facoltà al Mandatario di farsi affiancare, coadiuvare o sostituire nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1, incluso con la modalità della rappresentanza diretta, da doganalisti esterni di propria fiducia regolarmente iscritti al relativo professionale, del cui operato egli risponderà nei confronti del Mandante.

2. In caso di ricorso a doganalisti esterni alla propria organizzazione ai sensi del precedente comma, il Mandatario si obbliga a comunicare i loro nominativi e generalità al Mandante.

Art. 6. Recesso delle parti

1. In qualunque momento, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, previo invio all'altra di lettera raccomandata a.r. da spedirsi almeno mesi prima della scadenza.

Art. 7 (Foro competente)

1. Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di

Luogo e data

Il Mandante

Il Mandatario

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano in forma specifica gli articoli 1, 2, 5, 6 e 7.

Il Mandante

Il Mandatario

All. 3 – facsimile di MANDATO SPECIALE con subdelega in bianco a doganalista

MANDATO SPECIALE

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra l’Azienda con sede in, CF / PIVA in persona del legale rappresentante, d’ora in avanti denominata “Mandante”, conferisce al sig., / alla ditta con sede in, CF / PIVA, N. patente o N. iscrizione albo , codice EORI, d’ora in avanti denominato “Mandatario” il seguente mandato professionale:

Art. 1 (Oggetto dell’incarico)

1. Il presente mandato conferisce al Mandatario il compito di curare, in rappresentanza **diretta / indiretta** (esprimere la scelta) ai fini e per gli effetti di cui all’Art. 19 del Regolamento (CEE) n. N. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, le operazioni doganali relative a: **(descrivere le prestazioni in oggetto, es: importazione, esportazione, transito ecc.)** con riferimento alle merci descritte nei sotto indicati documenti, che il Mandante si impegna a conferire contestualmente all’esecuzione del presente incarico:

- a)
- b)
- c)

2. Il Mandante dichiara che la fattura che accompagna le merci oggetto di dichiarazione è stata correttamente compilata in tutte le sue parti e che l’importo in essa esposto corrisponde al prezzo effettivamente pagato o da pagare per dette merci.

3. Il Mandante dichiara che i beni oggetto di dichiarazione sono/ non sono **(barrare la scelta)** del tipo “dual use”.

Art. 2 (Poteri del Mandatario)

1. In relazione a quanto previsto all’art. 1, il Mandante attribuisce al Mandatario ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di rappresentarlo dinanzi le autorità doganali, sanitarie, marittime ed alle altre che necessitassero ai fini dell’espletamento del mandato, di autorizzare l’utilizzo da parte della dogana di eventuali crediti del Mandante, effettuare gli adempimenti delle obbligazioni doganali e tributarie connesse alle operazioni compiute, ricevere rimborsi, quietanzare e firmare dichiarazioni, documenti e verbali.

Art. 3 (Corrispettivo)

1. Il compenso per l'attività sopra descritta viene determinato in €.... oltre IVA, anticipazioni e spese eventuali spese anticipate.

Art. 4 (Durata e recesso delle parti)

1. Il presente mandato è conferito esclusivamente in relazione alle operazioni doganali descritte all'art. 1 e si esaurisce una volta che le stesse sono state concluse.

2. In qualunque momento, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, previo invio all'altra di lettera raccomandata a.r. da spedirsi almeno mesi prima della scadenza.

Art. 5. Sostituzioni

1. Il Mandante dà pieni poteri e facoltà al Mandatario di farsi affiancare, coadiuvare o sostituire nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1, da doganalisti di sua fiducia, anche esterni alla sua organizzazione, purchè regolarmente iscritti all'albo dei doganalisti, del cui operato egli risponderà nei confronti del Mandante.

2. In caso di ricorso a doganalisti esterni alla propria organizzazione ai sensi del precedente comma, il Mandatario si obbliga a comunicare i loro nominativi e generalità al Mandante.

Art. 6 (Foro competente)

1. Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di

Luogo e data

Il Mandante

Il Mandatario

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano in forma specifica gli artt. 1 (2), 2, 4, 5 e 6.

Il Mandante

Il Mandatario
